



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 90 del 25/08/2011 -
Determinazione nr. 2044 del 26/08/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Consorzio N.I.P. - Autorizzazione allo scarico su canaletta consortile di acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento e stoccaggio di acque per approvvigionamento idrico sito a Maniago, via Montereale Valcellina, Loc. Fous.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Lino Calderan nato a Meduno (PN) il 24.11.50 ed ivi residente in Borgo Avon, n.1, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, con sede legale in Maniago (PN) via Venezia 18/D, ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico in Canaletta Consortile di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Maniago via Montereale Valcellina, Loc. Fous, in data 11.02.2011 assunta al prot. n. 11972 del 15.02.2011;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 23.08.11 e di data 25.08.11, anticipate queste ultime tramite fax nella medesima data;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati di data 27.01.2011:

- scheda di rilevamento di scarico; sottoscritta dal tecnico del Consorzio N.I.P
- e la sotto-elencata documentazione sottoscritta dal titolare e da professionista abilitato:
- Allegato n. 1 - Relazione tecnica con schema a blocchi;
 - Allegato n. 2 comprendente: Estratto di planimetria mappale, scala 1:2000, Planimetria generale, scala 1:200, Particolare dello scarico, scala 1:25;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante del Consorzio N.I.P. e di data 11.02.2011;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni che:
presso l'insediamento si effettua trattamento e stoccaggio di acque per l'approvvigionamento idrico (per uso industriale e potabile) della Zona Industriale N.I.P. di Maniago;
le acque che generano lo scarico derivano dalla tubazione di troppo pieno che scarica le acque separate nella vasca di ispessimento fanghi; in quest'ultima vasca vengono inviate, tramite pompa di sollevamento, anche le acque di risulta dalla sezione di disidratazione (filtropressa); lo scarico finale è accessibile per i controlli nel pozzetto indicato in planimetria generale (All. n. 2) con la dicitura "pozzetto di prelievo terminale";

il recapito dello scarico finale è costituito dalla canaletta irrigua del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna che scorre in prossimità dell'impianto lungo la S.R. 464;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 29.03.2011 prot. n. 27258, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Maniago e al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna;

PRESO ATTO che ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, con nota prot. n. 1340/2011/ST-VC/26 del 28.03.11, assunta al prot. n. 30471 del 06.04.11, ha evidenziato, tra l'altro, nel caso di scarichi in canalette ad uso irriguo del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna "*...si ritiene doveroso da parte del gestore effettuare degli autocontrolli con scadenze ravvicinate sui reflui sia in ingresso che in uscita dell'impianto di depurazione con il fine di ..salvaguardare gli utilizzi delle acque convogliate nel reticolo irriguo del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna;*

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, con nota di data 23.08.11, ha comunicato che "*...le acque presenti nella canaletta consorziale del Fous a valle degli impianti N.I.P. vengono utilizzate prevalentemente per l'irrigazione di terreni agricoli e in via secondaria per altri usi definiti "domestici" che prevedono l'irrigazione di orti e giardini o per attività civili legate all'ambito domestico. ...l'asciutta della sopraccitata canaletta ha carattere di straordinarietà o di eccezionalità per far fronte ad eventuali emergenze. Nel caso in cui, tuttavia, si rendesse necessario un periodo di asciutta per eseguire le manutenzioni e la pulizia della rete irrigua consorziale, la durata della stessa può essere valutata in circa una settimana con una cadenza media quinquennale.*"

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 23.08.2011 dal quale sono emerse condizioni, riportate al punto 2 del dispositivo e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione del punto di campionamento, le condizioni per la sua accessibilità ed i limiti tabellari da rispettare;
- la necessità di intensificare gli autocontrolli allo scarico, in considerazione dell'utilizzo irriguo delle acque del recettore finale;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di

organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, con sede legale in Maniago (PN), via Venezia 18/D, è autorizzato, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore allo scarico su canale consortile di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito a Maniago, via Montereale Valcellina, Loc. Focus, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza)
 - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui allo scarico, con frequenza almeno trimestrale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, almeno sui seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, Alluminio, Ferro. COD e BOD₅;
 - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - e) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

7. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che per quanto riguarda il conguaglio delle spese sostenute si procederà con successivo provvedimento.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Maniago, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 26/08/2011

IL DIRIGENTE

Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni